

## ALLEGATO TECNICO

### ADEGUAMENTO IMPIANTO

#### Prescrizioni generali

1. Servizi Industria s.r.l., dovrà adeguare l'impianto al progetto valutato nel corso del procedimento concluso con il presente provvedimento provvedendo:
  - i. al riordino complessivo del sito in relazione alle aree di gestione rifiuti, alla delimitazione dell'area dell'impianto, all'adeguamento dei sistemi di copertura dei rifiuti gestiti e dei prodotti ottenuti (come descritto nella documentazione presentata da Servizi Industria s.r.l. il 6.10.2015, prot. prov. ms 25445, e successivamente integrata il 5.1.2016, prot. prov. ms 189, ed il 21.2.2017, prot. reg. n. 91994);
  - ii. alla realizzazione delle opere per la limitazione delle emissioni diffuse (come descritte nella documentazione presentata da Servizi Industria s.r.l. il 6.10.2015, prot. prov. ms 25445, e successivamente integrata il 5.1.2016, prot. prov. ms 189, ed il 21.2.2017, prot. reg. n. 91994);
  - iii. alla realizzazione delle opere per la gestione ed il trattamento delle acque meteoriche dilavanti (come descritte nella documentazione presentata da Servizi Industria s.r.l. il 6.10.2015, prot. prov. ms 25445, e successivamente integrata il 5.1.2016, prot. prov. ms 189, ed il 21.2.2017, prot. reg. n. 91994);
  - iv. alla realizzazione delle opere a protezione della zona di rispetto della Ferrovia (come descritte nella documentazione presentata da Servizi Industria s.r.l. il 21.2.2017, prot. reg. n. 91994);
  - v. alla realizzazione delle opere a protezione del Fosso "Gotara" (come descritte nella documentazione presentata da Servizi Industria s.r.l. il 21.2.2017, prot. reg. n. 91994);
  - vi. alla realizzazione delle opere a protezione dei due tralicci AT di Terna Rete Italia S.p.A. (come descritte nella documentazione presentata da Servizi Industria s.r.l. il 21.2.2017, prot. reg. n. 91994);
  - vii. alla realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di lavaggio gomme (come descritte nella documentazione presentata da Servizi Industria s.r.l. il 21.2.2017, prot. reg. n. 91994);
  - viii. all'adeguamento dell'impianto alla normativa antincendio conformemente al progetto presentato al Comando Provinciale di Massa dei Vigili del Fuoco e da questo approvato (progetto acquisito il 3.3.2017, prot. reg. n. 114908).
2. La società deve delimitare, tramite cancelli, sia gli attraversamenti del Fosso "Gotara" autorizzati dal Genio Civile, sia i passaggi attraverso il manufatto di cui al p.to iv.
3. Il manufatto di cui al p.to iv. deve essere verificato, per dimensioni e materiali, a resistere alle sollecitazioni dovute ai carichi degli eventuali inerti che accidentalmente possono andare ad appoggiarsi sullo stesso.
4. La società dovrà provvedere alla chiusura del cancello esistente situato nell'angolo est dell'impianto.

5. La società, a seguito del parere conclusivo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., deve procedere al riconfinamento, in contraddittorio con RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., delle particelle 1072, 217 e 226 (peraltro non interessata dall'impianto) del foglio 94 del Comune di Carrara.
6. La società, a seguito del parere conclusivo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., deve ripristinare l'integrità del corpo stradale ferroviario, e delle relative opere di regimazione idraulica, come previsto dal contratto di affitto tra RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Servizi Industria s.r.l. (art. 12).
7. La società, a seguito del parere conclusivo di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., deve realizzare un guard-rail tipo H4, bordo ponte, parallelo alla Ferrovia in area di proprietà di Servizi Industria s.r.l. (o a questa concessa).
8. La società dovrà presentare una relazione tecnica finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti del D.P.C.M. 8 luglio 2003 da parte del campo elettromagnetico generato dalle linee elettriche AT presenti nell'impianto stesso;
9. La società dovrà rispettare le prescrizioni previste nell'atto di asservimento a favore di Terna S.p.A. di cui al prot. reg. n. 365387-A del 14.9.2016, allegato 3; in particolare dovrà essere rispettato il divieto di esecuzione di scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto interrato.

#### Prescrizioni inerenti la presentazione di documentazione ai fini dell'esercizio

PREMESSA: La società deve ottemperare alle seguenti prescrizioni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata con il presente provvedimento.

1. La società deve posizionare su planimetria il tracciato interrato della linea elettrica AT che transita nell'impianto (linea posta più a nord).
2. La società dovrà tenere aggiornata la Regione Toscana sullo stato della procedura di concessione, da parte del Genio Civile, delle porzioni tombate di fosso "Gotara" di cui all'autorizzazione ed omologazione in sanatoria n. 814 del 26.7.1994 della Regione Toscana nonché dello stato delle procedure di alienazione e di concessione in uso esclusivo, da parte del Comune di Carrara, di cui alla nota prot. com. 81490 del 18.11.2015.
3. La società dovrà presentare copia integrale dell'atto di asservimento relativamente all'area interessata dalla linea elettrica AT posta a nord.
4. La società, in occasione della presentazione della dichiarazione del Direttore Lavori di attestazione della conformità delle opere realizzate con il progetto approvato (prevista dal punto b) del comma 6 dell'art. 6 del RR n. 13/R del 29.3.2017, dovrà ripresentare le seguenti planimetrie già agli atti, integrate con quanto derivante dalle prescrizioni sopra individuate e corrette da errori e refusi:
  - Planimetria Generale - Baie Stoccaggio Rifiuti/MPS;
  - Regimazione AMPP/AMSP - Abbattimento Emissioni Diffuse;
  - Aree Rispetto Linee Elettriche.
5. La società, nel termine di cui al precedente punto 4), dovrà presentare una nuova proposta per il monitoraggio dei vettori ambientali che preveda, sulla base di una relazione idrogeologica, il posizionamento di piezometri (almeno due, uno idrologicamente a monte ed uno a valle) e l'individuazione su planimetria di punti di indagine del sottosuolo, nonché l'esecuzione di campionamenti ed analisi (con frequenza, nel caso

dei piezometri, annuale per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, e semestrale per i due anni successivi alla eventuale chiusura) e l'individuazione, sulla base dell'attività svolta nell'impianto, dei parametri da ricercare. La società dovrà inoltre precisare se dispone già di dati sulla qualità delle acque.

6. Inoltre, considerato che il sito è ricompreso nell'ambito della macroarea A dello studio ICRAM della falda anno 2008 in cui sono stati registrati superamenti per metalli, IPA, BTEXs, alifatici clorurati cancerogeni e non, inquinanti inorganici, idrocarburi, PCB e non risulta che la società abbia attivato, negli anni scorsi, la procedura di caratterizzazione in base agli obblighi imposti dal SIN/SIR, è necessario che, almeno in una prima fase, sia ricercato un set di parametri più esteso, comprensivo almeno dei parametri sopra indicati, in maniera di avere una rappresentazione completa della situazione, e solo successivamente monitorare annualmente solo gli idrocarburi.
7. La società, prima della messa in esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata con il presente provvedimento, dovrà presentare un aggiornamento della documentazione agli atti in relazione alle procedure di gestione dei rifiuti per la produzione di prodotti EoW che sia conforme ai criteri ed alle prescrizioni stabilite nel paragrafo "Produzione di prodotti EoW".
8. Con la relazione richiesta al p.to precedente la società dovrà precisare ulteriormente le modalità di gestione dei "piccoli conferimenti" di rifiuti definendo nell'impianto (anche su planimetria) l'area di quarantena individuata, da destinare nel caso di gestione di tale tipologia di rifiuti, allo stoccaggio temporaneo degli stessi fino a raggiungimento di un lotto (di dimensione comunque non superiore a 250 tonn) da sottoporre ad analisi prima dell'impiego ai fini della produzione di EoW; la relazione dovrà quindi precisare le procedure di accettazione, i CER ammessi in tale modalità, nonché le frequenze e le modalità di esecuzione degli autocontrolli che la società intende attuare al fine di assicurare la compatibilità di detti rifiuti con il proprio processo produttivo, fermi restando gli obblighi del produttore nel rispetto dei principi di proporzionalità sanciti dall'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### Altre prescrizioni propedeutiche all'esercizio dell'impianto

1. L'inizio ed il termine dell'adeguamento dell'impianto a quanto previsto ai punti precedenti dovranno essere comunicati alla Regione Toscana; l'inizio dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento ed il termine dovrà essere entro i tre anni successivi.
2. Una volta ultimati i lavori la società dovrà presentare alla Regione Toscana:
  - o la comunicazione di fine lavori;
  - o una dichiarazione, sottoscritta da professionisti abilitati, di conformità dei lavori eseguiti con la configurazione di impianto autorizzata (e descritta nella documentazione sopra richiamata);
  - o la documentazione di collaudo dei lavori effettuati sottoscritta da professionisti abilitati.
3. Prima della messa in esercizio dell'impianto nella configurazione approvata la Regione Toscana, e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, procederanno, previa richiesta della società, ad un sopralluogo sull'impianto ai fini della verifica della conformità al progetto delle opere realizzate.
4. Prima della messa in esercizio dell'impianto la società dovrà inoltre presentare alla Regione Toscana la garanzia finanziaria prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208, co. 11, lett. g), come segue:

- la garanzia deve essere costituita secondo le modalità definite dalla D.G.R. Toscana 6 agosto 2012, n. 743, e D.G.R. Toscana 1 luglio 2013, n. 535 (così come modificata dalla D.G.R. Toscana 9 settembre 2013, n. 751) ;
  - la durata della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata residua dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, maggiorata di due anni e dovrà prevedere lo svincolo a seguito di espresso parere della Regione Toscana;
  - la garanzia finanziaria dovrà essere costituita da nuova fidejussione, ed in questo caso la società potrà richiedere lo svincolo della precedente fidejussione previa presentazione, sia alla Regione che ad ARPAT, di una relazione a firma di tecnico qualificato recante gli esiti delle indagini ambientali condotte nel corso dell'esercizio dell'impianto nel periodo coperto dalla fidejussione di cui si richiede lo svincolo, dal quale emerga che l'attività dell'impianto non ha causato contaminazioni del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
  - l'importo e la durata della garanzia finanziaria potranno comunque essere rivalutati a seguito di variazioni normative intervenute tra la data di adozione del presente provvedimento e la data di messa in esercizio dell'installazione.
5. L'attività di gestione rifiuti nella configurazione autorizzata con il presente provvedimento non potrà avere inizio prima della presentazione della garanzia finanziaria richiesta; inoltre l'esercizio potrà essere intrapreso solo previo nulla osta della Regione Toscana rilasciato a seguito della verifica dell'ottemperanza a quanto prescritto ai p.ti precedenti ed a seguito dell'esito positivo del sopralluogo sull'impianto per la verifica dei lavori eseguiti.

#### Prescrizioni stabilite dal Comando Provinciale di Massa dei Vigili del Fuoco

1. La rete idrica antincendio deve soddisfare le specifiche prestazioni minime di portata, pressione residua, durata, contemporaneità e quant'altro previsto dalla Norma UNI 10779/2014 (prospetto B.2 per installazione all'aperto di capacità ordinaria e livello di pericolo 2).
2. L'idrante UNI 45 a servizio del deposito di materiali plastici deve essere dotato di carica schiumogena.
3. Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, completate le opere di cui al progetto approvato, la società è tenuta a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa l'istanza di cui al co. 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, co. 7, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ovvero di rimando, in via transitoria, dall'art. 11, co. 1, dello stesso D.P.R.

#### Prescrizioni stabilite dall'Az. USL Toscana Nord-Ovest, sede di Massa, U.F. PISLL

1. Per le attività lavorative condotte presso l'impianto, fermo restando quanto previsto dall'allegato IX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'esecuzione di lavori non elettrici **deve essere mantenuta una distanza, per linee a 132 kV, superiore ai 7 m** (così come definita in sede di CDS del 13.4.2017), al netto degli ingombri, derivanti dal tipo di lavoro, fra le attrezzature utilizzate ed i materiali movimentati da un lato ed i conduttori elettrici dall'altro, tenuto conto anche degli sbandamenti laterali dei conduttori in parola dovuti all'azione del vento ed ai loro abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche; la società dovrà valutare, all'interno del documento di valutazione dei rischi, le condizioni operative affinché tale distanza minima sia rispettata; inoltre, per rendere facilmente verificabile il rispetto della distanza minima richiesta, dovrà essere installato e mantenuto presente nei punti interessati da tale criticità dell'impianto

un idoneo indicatore inamovibile di buona visibilità, in grado di segnalare univocamente e prontamente all'operatore od altro soggetto, il limite da non superare.

2. Dovrà essere prodotto il documento di valutazione dei rischi come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle caratteristiche di insalubrità della ditta.

#### Prescrizioni di carattere gestionale ai fini della compatibilità dell'attività con le infrastrutture che la interessano

1. L'area oltre il manufatto a protezione della Ferrovia (di cui al p.to 4 dell'elenco di cui sopra) e quella oltre il fosso "Gotara", sono considerate esterne all'impianto di gestione rifiuti e possono essere impiegate solo nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate da RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; in particolare in tale aree la società non può operare con mezzi meccanici i cui sbracci possano, anche accidentalmente, interferire con la sede ferroviaria; il manufatto costituisce limite invalicabile ed operativo dell'impianto di gestione rifiuti.
2. È vietato l'uso del manufatto di cui sopra come sostegno di materiali depositati nell'impianto.
3. Su indicazione di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., a ridosso della scarpata ferroviaria non possono essere accumulati materiali di alcun genere.
4. Al fine di evitare ogni possibile rischio di folgorazione, qualsiasi attrezzatura/persona non deve entrare mai nello spazio all'interno del raggio di 7 m attorno a ciascun conduttore delle due linee elettriche di Terna Rete Italia S.p.A. che transitano nell'area dell'impianto.
5. La società dovrà lasciare sempre libera una fascia di 1 metro sia all'interno che all'esterno del muro di recinzione dei due tralicci delle linee elettriche AT presenti nell'impianto al fine di garantire l'accesso all'area confinata da parte dei tecnici di Terna Rete Italia S.p.A., quando necessario.

#### **ASPETTI GENERALI DELL'IMPIANTO E LAY-OUT**

##### Planimetrie di riferimento

1. Nella tabella che segue sono riportate le planimetrie dell'impianto che devono essere prese a riferimento per la presente autorizzazione e per i relativi monitoraggi e controlli.
2. In caso di controllo la società dovrà mettere a disposizione dell'ARPAT e della Regione Toscana una copia cartacea di ciascuna planimetria.
3. Per ogni modifica di impianto, o delle modalità di gestione dello stesso, che comporti una variazione delle planimetrie sotto riportate, la società, fatti salvi i dovuti adempimenti autorizzativi, dovrà:
  - a. procedere all'aggiornamento delle planimetrie (limitatamente alle planimetrie per le quali l'aggiornamento è necessario);
  - b. inviarne copia in formato elettronico alla Regione Toscana.

<b>Denominazione file</b>	<b>Denominazione planimetria</b>	<b>Data</b>	<b>Data e protocollo di acquisizione</b>
---	Planimetria Generale - Baie Stoccaggio Rifiuti/MPS	2 febbraio 2017	Vedere NOTA (1)

Denominazione file	Denominazione planimetria	Data	Data e protocollo di acquisizione
---	Regimazione AMPP/AMSP - Abbattimento Emissioni Diffuse	2 febbraio 2017	Vedere NOTA (1)
---	Aree Rispetto Linee Elettriche	---	Vedere NOTA (1)

NOTA (1): Planimetria presentata il 21.2.2017, prot. reg. n. 91934-A, e di cui, con le prescrizioni di cui al paragrafo "Prescrizioni inerenti la presentazione di documentazione ai fini dell'esercizio" è richiesta nuova presentazione.

Dati identificativi delle particelle catastali occupate dall'impianto e titoli di disponibilità

Foglio NCT	Particella o altra descrizione	Tipo immobile	Proprietario	Titolo di disponibilità	Area impianto	Note
94	1072	Terreno	Servizi Industria s.r.l.	---	A	---
94	1073	Area traliccio AT	Servizi Industria s.r.l.	Non disponibile per servitù costituita a favore di Terna S.p.A.	A	(8)
94	207	Terreno	Giancarlo Pucciarelli	Contratto di comodato d'uso a Servizi Industria s.r.l.	B	(2)
94	208	Terreno	RFI S.p.A.	Contratto d'affitto a Servizi Industria s.r.l.	B	(1)
94	210	Terreno	Servizi Industria s.r.l.	---	B	---
		Fabbricato	Servizi Industria s.r.l.	---	B	---
94	211	Terreno	Eredi Menconi	Contratto d'affitto a Giancarlo Pucciarelli e Comodato d'uso a Servizi Industria s.r.l.	A	(2)
94	212	Terreno	RFI S.p.A.	Contratto d'affitto a Servizi Industria s.r.l.	A	(1)
94	213	Terreno	RFI S.p.A.	Contratto d'affitto a Servizi Industria s.r.l.	A	(1)
94	214	Terreno	Giancarlo Pucciarelli	Contratto di comodato d'uso a Servizi Industria s.r.l.	A	(2)
94	215	Terreno	Eredi Menconi	Contratto d'affitto a Giancarlo Pucciarelli e Comodato d'uso a Servizi Industria s.r.l.	A	(1), (2)

Foglio NCT	Particella o altra descrizione	Tipo immobile	Proprietario	Titolo di disponibilità	Area impianto	Note
94	217	Terreno	Giancarlo Pucciarelli	Contratto di comodato d'uso a Servizi Industria s.r.l.	A	(1)
94	413	Terreno	Servizi Industria s.r.l.	---	B	---
		Fabbricato	Servizi Industria s.r.l.	---	B	---
94	804	Terreno	Servizi Industria s.r.l.	---	B	---
94	802	Terreno	Servizi Industria s.r.l.	---	B	---
94	414	Terreno	Servizi Industria s.r.l.	---	B	---
94	Stradello adiacente ai mappali 210, 207, 208, 1073 e 212	Strada	Comune di Carrara	Parere favorevole alla concessione (per una porzione) ed all'alienazione (per l'altra porzione) a Servizi Industria s.r.l. (prot. com. carr. n. 81490 del 18.11.2015)	B	(3), (7)
94	Fosso "Gotara" o "Bersuglia"	Tratto riempito del fosso	Regione Toscana	Autorizzazione idraulica con Omologazione ed autorizzazione in sanatoria n. 814 del 26.7.1994. Concessione con Decreto Regione Toscana n. 5643 del 11.7.2016	B	(4), (5)
94	Fosso "Gotara" o "Bersuglia"	Fosso arginato e parzialmente coperto	Regione Toscana	Autorizzazione idraulica con Omologazione ed autorizzazione in sanatoria n. 814 del 26.7.1994.	B	(4), (6), (7)

NOTA (1): Rif. prot. prov. ms n. 189 del 5.1.2016, allegato 2.

NOTA (2): Rif. prot. prov. ms n. 25445 del 6.10.2015, allegato 3.

NOTA (3): Rif. prot. prov. ms n. 189 del 5.1.2016, allegato 3, e prot. reg. n. 365387-A del 14.9.2016, allegato 2.

NOTA (4): Rif. prot. reg. n. 365387-A del 14.9.2016, allegato 1.

NOTA (5): Si tratta del fosso che, provenendo da oltre la ferrovia, transita all'interno dell'area dell'impianto in direzione perpendicolare alla ferrovia.

NOTA (6): Si tratta del fosso che, provenendo da oltre la ferrovia, transita all'interno dell'area dell'impianto in direzione parallela alla ferrovia.

NOTA (7): Atto di concessione (e/o alienazione) da perfezionare. Vedere paragrafo "Prescrizioni inerenti la presentazione di documentazione ai fini dell'esercizio".

NOTA (8): Rif. prot. reg. n. 365387-A del 14.9.2016, allegato 3. Vedere anche paragrafo "Prescrizioni inerenti la presentazione di documentazione ai fini dell'esercizio".

Identificativi delle aree dell'impianto

<b>Identificativo</b>	<b>Funzione/Utilizzo</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Ubicazione</b>
A (area con fondo in stabilizzato)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Messa in riserva dei rifiuti derivanti dal settore lapideo.</li> <li>2. Impianto mobile di frantumazione.</li> <li>3. Impianto mobile di vagliatura.</li> <li>4. Baie per il deposito degli aggregati riciclati destinati alla vendita.</li> </ol>	circa 5.500 m <sup>2</sup> (esclusa fascia rispetto ferrovia)	Porzione Nord-Est dell'impianto
B (area con fondo cementato)	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Messa in riserva dei rifiuti non destinati all'area A.</li> <li>6. Impianto mobile di frantumazione.</li> <li>7. Impianto mobile di vagliatura.</li> <li>8. Baie per il deposito degli aggregati riciclati destinati alla vendita.</li> <li>9. Baie per il deposito degli inerti naturali.</li> <li>10. Capannone (adibito a ricovero attrezzature, deposito temporaneo di rifiuti derivanti da attività di manutenzione interne, servizi igienici).</li> <li>11. Palazzina uffici.</li> <li>12. Pesa.</li> <li>13. Impianto lava-ruote.</li> <li>14. Impianto trattamento acque meteoriche dilavanti.</li> </ol>	circa 4.500 m <sup>2</sup>	Porzione Sud-Ovest dell'impianto

Elenco macchinari ed attrezzature dell'impianto

- Frantoio Apollo OM;
- Vaglio Keestrac Combo;
- Pala meccanica CAT IT14G dotata di:
  - benna caricatrice;
  - benna miscelatrice;
  - forche;
  - spazzatrice;
- Pala meccanica CAT 938G;

- Pala meccanica CAT 962G;
- Escavatore gommato CASE 988 dotato di:
  - ragno;
  - benna caricatrice;
  - martello demolitore;
  - spazzatrice;
- Escavatore gommato KOMATSU PW140 dotato di:
  - benna caricatrice;
  - martello demolitore;
- Silos per stoccaggio cemento (160 q) con coclea di dosaggio;
- Cisterne accumulo acqua;
- Cassoni per rifiuti di varie capacità;
- Serbatoio mobile contenitore/distributore di gasolio ad autotrazione (5.000 l) con bacino di contenimento e tettoia di protezione.

## GESTIONE DEI RIFIUTI

### Estremi identificativi della garanzia fidejussoria

Società assicuratrice	Estremi	Importo	Validità
(1)	(1)	€ 709.664,54	(1)

NOTA (1): La fidejussione deve essere presentata come da prescrizione di cui al paragrafo "Altre prescrizioni propedeutiche all'esercizio dell'impianto".

### Aspetti generali

#### Prescrizioni generali

1. La società è autorizzata al trattamento di Rifiuti Speciali Non Pericolosi, Rifiuti Inerti, Rifiuti Urbani Non Pericolosi e Rifiuti Speciali Pericolosi nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
2. L'elenco dei rifiuti autorizzati è specificato nella Tabella "Rifiuti autorizzati al trattamento, relativo stoccaggio ed operazioni autorizzate".
3. L'indicazione dei quantitativi massimi ammessi, sia ai fini dello stoccaggio che del trattamento, è specificata nella Tabella "Quantitativi ammessi".
4. L'elenco delle operazioni di deposito e trattamento autorizzate è specificato nella Tabella "Operazioni autorizzate".
5. È responsabilità del gestore l'accertamento della corretta classificazione dei rifiuti in ingresso all'impianto.
6. L'attività di messa in riserva (R13) deve garantire l'effettiva destinazione al recupero del materiale.

7. Dovrà essere conferito in discarica il minor quantitativo possibile di rifiuti.
8. La società dovrà provvedere a periodiche bonifiche e disinfestazione dell'impianto e delle attrezzature connesse.
9. L'attività dovrà essere effettuata in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per le popolazioni circostanti, nonché la salvaguardia dell'ambiente.
10. I rifiuti devono essere gestiti e trattati in modo tale da escludere la formazione di aeriformi tossici od odorigeni, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore da ingenerare pericolo per impianti, strutture ed addetti.
11. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuata tramite aziende autorizzate così come previsto dalle vigenti disposizioni.
12. Fermo restando l'obbligo della corretta classificazione dei rifiuti da parte del produttore, il gestore dell'impianto, al momento del conferimento dei rifiuti dovrà accertare la compatibilità dei rifiuti con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore, con una frequenza e modalità stabilite nella procedura di autocontrollo definita dalla ditta. A tal fine prima dell'avvio della fase di esercizio, il gestore deve trasmettere a questo Ente, un documento omogeneo descrittivo della procedura di autocontrollo di cui al punto precedente, da tenere in impianto a disposizione degli Enti di controllo.

Tabella: Rifiuti autorizzati al trattamento, relativo stoccaggio ed operazioni autorizzate

CER	Descrizione	Attività autorizzate				Ubicazione e modalità di stoccaggio <sup>(1)</sup>
<i>Rifiuti Speciali Non Pericolosi</i>						
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R5	R12	R13		Stoccaggio nell'Area A in baia dedicata delimitata mediante prefabbricati per una protezione perimetrale su tre lati: baia "A", <u>max 30 tonn</u>
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R5	R12	R13		
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R5	R12	R13		
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 <i>(Frazione di grossa pezzatura)</i>	R5	R12	R13	D15	Stoccaggio nell'Area B in baie dedicate dotate di copertura: baia "D", <u>max 180 tonn</u> baia "E", <u>max 180 tonn</u> baia "F", <u>max 310 tonn</u>
	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 <i>(Frazione non di grossa pezzatura)</i>	R5	R12	R13	D15	

CER	Descrizione	Attività autorizzate				Ubicazione e modalità di stoccaggio <sup>(1)</sup>
10.01.01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)		R12	R13	D15	Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura: baia "C", <i>max 15 tonn</i>
10.01.02	Ceneri leggere di carbone		R12	R13	D15	
10.01.07 <sup>(3)</sup>	Rifiuti fangosi da reazioni a base di calcio di processi di desolforazione dei fumi		R12	R13		
10.01.17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16		R12	R13	D15	
10.01.21 <sup>(3)</sup>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20		R12	R13		
10.02.01	Rifiuti dal trattamento delle scorie		R12	R13		
10.09.03	Scorie di fusione		R12	R13		
10.09.06	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05		R12	R13		
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07		R12	R13		
10.11.03	Scarti da materiale in fibra a base di vetro	R5	R12	R13		
10.12.06	Stampi di scarto	R5	R12	R13		
10.12.08	Scarti di ceramica mattoni mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5	R12	R13		
10.13.04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R5	R12	R13		
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10	R5	R12	R13		
10.13.14	Rifiuti e fanghi di cemento		R12	R13		
12.01.15 <sup>(3)</sup>	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.04		R12	R13		Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura: baia "B", <i>max 15 tonn</i>
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12.01.16		R12	R13		
16.01.03	Pneumatici fuori uso		R12	R13		Stoccaggio nell'Area B in cassone scarrabile esterno: cassone "P", <i>max 5 tonn</i>
15.01.02	Imballaggi in plastica		R12	R13		

CER	Descrizione	Attività autorizzate				Ubicazione e modalità di stoccaggio <sup>(1)</sup>
15.01.03	Imballaggi in legno		R12	R13		Stoccaggio nell'Area B in cassoni scarrabili esterni: cassoni "O" <sup>(4)</sup> , <u>max 25 tonn</u>
15.01.06	Imballaggi in materiali misti		R12	R13	D15	
17.02.01	Legno		R12	R13		
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03		R12	R13		
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06		R12	R13		
19.08.14 <sup>(3)</sup>	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13		R12	R13	D15	Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura e dosso di contenimento acque drenanti: baia "N", <u>max 20 tonn</u>
<u>Rifiuti Speciali Non Pericolosi - Inerti</u>						
17.01.01	Cemento	R5	R12	R13		Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura: baia "I", <u>max 120 tonn</u>
17.01.02	Mattoni	R5	R12	R13		
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5	R12	R13		
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R5	R12	R13		
17.02.02	Vetro		R12	R13		
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R5	R12	R13		
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R5	R12	R13		
17.09.04 <sup>(2)</sup>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R5	R12	R13	D15	
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R5	R12	R13		Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura: baia "H", <u>max 30 tonn</u>
17.05.04	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 <i>(Non proveniente da siti di bonifica)</i>	R5	R12	R13	D15	Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura: baia "L", <u>max 120 tonn</u>
	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 <i>(Proveniente da siti di bonifica)</i>	R5	R12	R13	D15	Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura:

CER	Descrizione	Attività autorizzate				Ubicazione e modalità di stoccaggio <sup>(1)</sup>
17.05.06 <sup>(3)</sup>	Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05	R5	R12	R13	D15	baia "M", <i>max 130 tonn</i> <sup>(5)</sup>
<i>Rifiuti Urbani Non Pericolosi</i>						
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37		R12	R13		Stoccaggio nell'Area B in cassoni scarrabili esterni: cassoni "O" <sup>(4)</sup> , <i>max 5 tonn</i>
20.03.07	Rifiuti ingombranti		R12	R13		
20.02.02	Terra e roccia		R12	R13		Stoccaggio nell'Area B in baia dedicata dotata di copertura: baia "G", <i>max 15 tonn</i>
20.03.01 <sup>(6)</sup>	Rifiuti urbani non differenziati	R5	R12	R13		
20.03.03	Residui della pulizia stradale		R12	R13		
<i>Rifiuti Pericolosi</i>						
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			R13	D15	Stoccaggio nell'Area B in cassone scarrabile dotato di copertura: cassone "Q", <i>max 10 tonn</i>

NOTA (1): Fare riferimento alla pertinente planimetria indicata al paragrafo "Planimetrie di riferimento".

NOTA (2): Per questo codice è prevista la possibilità di stoccaggio all'interno di capannone dove vengono stoccati i rifiuti codici CER 15.01.02, 15.01.03 ecc.

NOTA (3): Rifiuto fangoso.

NOTA (4): I cassoni indicati sono dedicati sia ai codici CER 15.01.02, 15.01.03, 15.01.06, 17.02.01, 17.06.04, 17.09.04, 19.12.07, che ai codici CER 20.03.07, 20.01.38.

NOTA (5): È ammessa la presenza di un solo codice alla volta nel rispetto delle modalità definite nel paragrafo "Prescrizioni per specifiche tipologie di rifiuti".

NOTA (6): Esclusivamente rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili.

Tabella: Quantitativi autorizzati

Macrocategoria	Stoccaggio massimo istantaneo		Capacità di trattamento annua
	Totale (R13+D15)	Max D15	
Rifiuti Speciali Non Pericolosi	780 tonn	230 tonn	115.000 tonn/anno (R5-R12)
Rifiuti Inerti	400 tonn	130 tonn	105.000 tonn/anno (R5-R12)
Rifiuti Urbani Non Pericolosi	20 tonn	---	2.000 tonn/anno (R5-R12)

<b>Macrocategoria</b> Rifiuti Pericolosi	<b>Stoccaggio massimo istantaneo</b>		<b>Capacità di trattamento annua</b> 30 tonn/anno (R13-D15)
	10 tonn	10 tonn	

Tabella: Operazioni autorizzate

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
R5	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso deposito temporaneo, prima della raccolta, nel in cui sono prodotti)

Prescrizioni per il conferimento, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti

1. I mezzi addetti ai conferimenti devono far uso della viabilità interna definita dell'impianto per accedere alla pesa ed alle baie di deposito dei rifiuti.
2. Per i materiali suscettibili di provocare fenomeni di inquinamento gli automezzi devono effettuare le operazioni di scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, limitando qualsiasi forma evidente di sollevamento polveri.
3. Le operazioni di scarico devono essere supervisionate da personale di impianto che fornisca le necessarie informazioni al fine di garantire le corrette procedure di lavoro.
4. terminate le operazioni di scarico i mezzi devono ritornare verso la pesa, sempre attraverso la viabilità interna definita dell'impianto e, previo lavaggio delle ruote, avviarsi all'uscita.
5. Tutte le operazioni di movimentazione e carico dovranno essere effettuate con l'ausilio di pale gommate ed escavatori, evitando, per quanto possibile, il sollevamento di polveri.
6. Tutte le baie di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate da opportune etichette (o idonea cartellonistica) riportanti i codici CER che vi vengono ammessi.
7. Le baie per la messa in riserva possono essere utilizzate per il deposito di tutte le diverse tipologie di rifiuto riportate nella pertinente planimetria indicata al paragrafo "Planimetrie di riferimento", un codice alla volta (1), e nel rispetto dei quantitativi massimi per macrocategoria definiti nella Tabella "Rifiuti autorizzati al trattamento, relativo stoccaggio ed operazioni autorizzate"; ad ogni cambio di codice CER conferito la società dovrà verificare la completa rimozione dei rifiuti precedentemente conferiti deve assicurare la pulizia della baia con motospazzatrice.
8. Nel caso dei rifiuti stoccati in baie dotate di coperture amovibili in PVC, l'altezza dei cumuli non deve eccedere per più di 50 cm l'altezza della cordolatura amovibile di contenimento.

9. Nel caso dei rifiuti stoccati in aree delimitate con setti amovibili e muro perimetrale, l'altezza dei cumuli non deve superare 5 m (tenuto conto dei limiti di altezza imposti dall'obbligo di rispettare le distanze di sicurezza dai cavi delle linee elettriche AT) e deve essere garantita una costante nebulizzazione con acqua.
10. Le varie tipologie di rifiuti potranno essere accettate in impianto in funzione dell'effettiva disponibilità degli spazi e delle specifiche di produzione previsti.
11. Non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti da parte dei privati cittadini.

NOTA 1: costituisce eccezione lo stoccaggio R13 nella baia "I" per i CER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 per i quali è prevista in impianto l'operazione R5 per la produzione di EoW. Nel caso di conferimento esterno di questo raggruppamento ai fini del recupero ad altro impianto è ammesso l'utilizzo del CER prevalente, a condizione che nel campo note del relativo/i FIR, al fine della tracciabilità, sia riportato l'elenco effettivo dei CER di cui sopra che compongono il miscuglio.

#### Prescrizioni per specifiche tipologie di rifiuti

1. Per quanto riguarda il rifiuto CER 15.01.10\*:
  - a) dovrà essere stoccato al coperto in apposito cassone dotato di chiusura, in area protetta contro gli agenti atmosferici.
2. Per quanto riguarda i rifiuti codici CER 20.\*\*.\*:
  - a) la loro ricezione presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la società ed il gestore pubblico;
  - b) il CER 20.03.01 si intende riferito esclusivamente ai rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili;
  - c) il CER 20.03.03 si intende riferito esclusivamente ai rifiuti provenienti dalla pulizia stradale.
3. Per quanto riguarda il rifiuto codice CER 17.05.06:
  - a) la frazione organica contenuta nel rifiuto dovrà essere inferiore al 3% espressa come Carbonio Organico Totale (TOC);
  - b) dovrà essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti in apposita area pavimentata impermeabile dell'impianto;
  - c) dovrà essere trattato separatamente dalle altre tipologie di rifiuto;
  - d) l'area di stoccaggio del rifiuto dovrà essere delimitata da cordolo di contenimento al fine di impedire l'eventuale fuoriuscita di acque drenanti dai fanghi; le eventuali acque di drenaggio dovranno essere raccolte in un pozzetto e trasferite tramite pompa in cisternette per il successivo invio ad impianti autorizzati;
  - e) il materiale trattato dovrà essere stoccato in area dedicata dotata di opportuna cartellonistica, separato dagli altri materiali presenti nell'impianto.
4. Per quanto riguarda il rifiuto codice CER 17.05.04, qualora proveniente da siti di bonifica:
  - a) dovrà essere gestito in accordo con le disposizioni tecniche ARPAT di cui alla nota prot. n. 85778 del 13.10.2008;
  - b) il formulario che accompagna il rifiuto all'impianto dovrà riportare la dicitura "*proveniente da sito di bonifica*";
  - c) dovrà essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti in apposita area pavimentata impermeabile dell'impianto;

- d) dovrà essere trattato separatamente dalle altre tipologie di rifiuto;
  - e) il materiale trattato dovrà essere stoccato in area dedicata e separata dagli altri materiali presenti nell'impianto.
5. L'area per lo stoccaggio dei rifiuti CER 17.05.04 e 17.05.06 deve essere impiegata per un solo codice CER alla volta, con esclusione della presenza contemporanea dell'altro codice CER; la gestione delle due tipologie di rifiuto deve essere condotta per campagne e con una pianificazione preliminare che garantisca l'effettiva disponibilità degli spazi per la messa in riserva e per il deposito temporaneo dei prodotti di recupero; ad ogni cambio di CER dovrà essere verificata la completa rimozione dei rifiuti della campagna precedente, e ne deve essere assicurata la pulizia con motospazzatrice.
6. Per quanto riguarda il rifiuto codice CER 19.08.14:
- a) dovrà essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti in apposita area dell'impianto;
  - b) in particolare l'area di stoccaggio dovrà essere delimitata da cordolo di contenimento al fine di impedire l'eventuale fuoriuscita di acque drenanti dai fanghi; le eventuali acque di drenaggio dovranno essere raccolte in un pozzetto e trasferite tramite pompa in cisternette per il successivo invio a impianti autorizzati.
7. Per quanto riguarda il rifiuto codice CER 17.03.02, non potrà essere accettato in impianto qualora contenente catrame.

## **Produzione di prodotti EoW**

### Prescrizioni generali

1. La società può produrre EoW a partire dai soli codici:
- o Codici CER 01.\*\*.\*\*: 01.01.02, 01.04.08, 01.04.10, 01.04.13;
  - o Codici CER 10.\*\*.\*\*: 10.11.03, 10.12.06, 10.12.08, 10.13.04, 10.13.11;
  - o Codici CER 17.\*\*.\*\*: 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.08, 17.08.02, 17.09.04, 17.03.02, 17.05.04, 17.05.06;
  - o Codici CER 20.\*\*.\*\*: 20.03.01;
- (vedere nella tabella "Rifiuti autorizzati al trattamento, relativo stoccaggio ed operazioni autorizzate" i rifiuti per i quali è ammessa l'operazione R5).
2. La gestione dei codici eventualmente richiesti, ma non accettati in base a quanto stabilito al p.to precedente, non è comunque preclusa alla società richiedente purché non sia finalizzata alla produzione di EoW; per tali codici non è pertanto autorizzata l'operazione R5.
3. La società che intende produrre EoW è tenuta a verificare la compatibilità dei rifiuti con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore; in particolare, fermi restando gli altri documenti obbligatori previsti per legge relativi al trasporto dei rifiuti (FIR), deve accertarne, al momento del conferimento in impianto, la classificazione quali rifiuti non pericolosi.
4. Per tutti i prodotti EoW individuabili quali aggregati riciclati non legati ottenuti nell'impianto, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto deve essere preventivamente verificato il rispetto:
- o dei limiti di cui al test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
  - o delle pertinenti norme tecniche UNI in funzione delle previsioni di impiego dei materiali ottenuti (NOTA 1);

- della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

NOTA 1: conformità alle norme **UNI EN 13242** per gli “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti i draulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade” e **UNI EN 13285** per le miscele fra le varie tipologie di aggregati mediante certificazione di conformità (**marcatura CE**) ottenuta con **sistema 2+**.

5. Nel caso del rifiuto CER 17.05.04 ("*Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*"):

- qualora rispetti, in ingresso all'impianto, i limiti definiti dalla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rifiuto può essere impiegato:

- a) per la produzione di terre per uso conforme alla norma UNI 11531-1 nella costruzione di opere atte a sopportare, con adeguata capacità strutturale, resistenza e durabilità, il transito dei mezzi utilizzati nei trasporti terrestri e aerei (strade, ferrovie, aeroporti, terminali di trasporto, interporti, piazzali, parcheggi e simili); ne è ammesso l'uso in qualsiasi sito purché l'impiego sia stato espressamente autorizzato (ad esempio mediante il necessario titolo edilizio);
- b) per la produzione di terre per attività di recupero/ripristino ambientale, ovvero per la restituzione di aree degradate (individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica) ad usi produttivi o sociali mediante rimodellamenti morfologici, alle seguenti condizioni:
  - l'utilizzo sia stato previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
  - l'utilizzo sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui al p.to precedente;
  - l'utilizzo sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- c) per la produzione di terre per gli impieghi previsti dalla L.R. Toscana 35/2015, art. 18 (interventi di risistemazione ambientale) e art. 31 (recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi) alle condizioni previste nei progetti approvati secondo le procedure disciplinate dalle norme richiamate;
- d) per la produzione di terre per gli impieghi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 242 (interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale) alle condizioni previste nei progetti approvati secondo le procedure disciplinate dalla norma richiamata;

inoltre, per tutti i casi previsti (a, b, c, d, e), l'eluato del test di cessione di cui all'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere conforme ai limiti previsti all'Allegato 3 dello stesso D.M. (i certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto);

- qualora rispetti, in ingresso all'impianto, i limiti definiti dalla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma non quelli della colonna A della medesima tabella, può essere impiegato per:

- a) per la produzione di terre per uso conforme alla norma UNI 11531-1 (eccetto il caso previsto al p.to 4.1.1 dell'norma) nella costruzione di opere atte a sopportare, con adeguata capacità strutturale, resistenza e durabilità, il transito dei mezzi utilizzati nei trasporti terrestri e aerei (strade, ferrovie, aeroporti, terminali di trasporto, interporti, piazzali, parcheggi e simili);
- b) per la produzione di terre per colmate o rinterri di cui al p.to 4.1.1 della norma UNI 11531-1, da impiegare solo in siti che hanno destinazione d'uso "*commerciale, industriale ed artigianale*" ed a condizione che la qualità delle terre conferite non sia peggiorativa

delle caratteristiche del sito di destinazione (a tal fine lo stato qualitativo del sito di destinazione deve essere accertato preventivamente al deposito del terreno);

inoltre, per tutti i casi previsti (a, b, c), l'eluato del test di cessione di cui all'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere conforme ai limiti previsti all'Allegato 3 dello stesso D.M. (i certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto).

6. Nel caso del rifiuto CER 17.05.06 ("*Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05*") e nel rispetto dell'art. 184-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

○ qualora rispetti, in ingresso all'impianto, i limiti definiti dalla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rifiuto può essere impiegato:

a) per la produzione di materiale sabbioso/limoso per uso conforme alla norma UNI 11531-1 nella costruzione di opere atte a sopportare, con adeguata capacità strutturale, resistenza e durabilità, il transito dei mezzi utilizzati nei trasporti terrestri e aerei (strade, ferrovie, aeroporti, terminali di trasporto, interporti, piazzali, parcheggi e simili); ne è ammesso l'uso in qualsiasi sito purché l'impiego sia stato espressamente autorizzato (ad esempio mediante il necessario titolo edilizio);

b) per la produzione di materiale sabbioso/limoso per attività di recupero/ripristino ambientale, ovvero per la restituzione di aree degradate (individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica) ad usi produttivi o sociali mediante rimodellamenti morfologici, alle seguenti condizioni:

➤ l'utilizzo sia stato previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

➤ l'utilizzo sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui al p.to precedente;

➤ l'utilizzo sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

c) per la produzione di materiale sabbioso/limoso per gli impieghi previsti dalla L.R. Toscana 35/2015, art. 18 (interventi di risistemazione ambientale) e art. 31 (recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi) alle condizioni previste nei progetti approvati secondo le procedure disciplinate dalle norme richiamate;

d) per la produzione di materiale sabbioso/limoso per gli impieghi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 242 (interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale) alle condizioni previste nei progetti approvati secondo le procedure disciplinate dalla norma richiamata;

inoltre, per tutti i casi previsti (a, b, c, d, e), l'eluato del test di cessione di cui all'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere conforme ai limiti previsti all'Allegato 3 dello stesso D.M. (i certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto);

○ qualora rispetti, in ingresso all'impianto, i limiti definiti dalla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma non quelli della colonna A della medesima tabella, può essere impiegato per:

a) per la produzione di materiali sabbiosi/limosi per uso conforme alla norma UNI 11531-1 (eccetto il caso previsto al p.to 4.1.1 della norma) nella costruzione di opere atte a sopportare, con adeguata capacità strutturale, resistenza e durabilità, il transito dei mezzi utilizzati nei trasporti terrestri e aerei (strade, ferrovie, aeroporti, terminali di trasporto, interporti, piazzali, parcheggi e simili);

- b) per la produzione di materiali sabbiosi/limosi per colmate o rinterri di cui al p.to 4.1.1 della norma UNI 11531-1, da impiegare solo in siti che hanno destinazione d'uso "*commerciale, industriale ed artigianale*" ed a condizione che la qualità delle terre conferite non sia peggiorativa delle caratteristiche del sito di destinazione (a tal fine lo stato qualitativo del sito di destinazione deve essere accertato preventivamente al deposito del terreno);  
inoltre, per tutti i casi previsti (a, b, c), l'eluato del test di cessione di cui all'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere conforme ai limiti previsti all'Allegato 3 dello stesso D.M. (i certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto).
7. Ai fini di tutti gli impieghi sopra menzionati per il CER 17.05.06 la società deve inoltre:
- ➔ verificare (sul rifiuto in ingresso) il rispetto dei requisiti di cui al p.to 12.2.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (limitatamente ai parametri non già contemplati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero Idrocarburi Totali, PCB, IPA, Pesticidi Organoclorurati, Coliformi Fecali, Salmonelle);
  - ➔ provvedere agli adempimenti di cui al co. 3, dell'art. 184-quater, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche mediante invio diretto ad ARPAT ed ai Comuni competenti.
8. Sempre per quanto riguarda i CER 17.05.04 e 17.05.06:
- non è consentito il conferimento in impianto dei rifiuti che provengono da attività di bonifica (per attività di bonifica si intendono le operazioni di produzione di materiali (o attività analoghe) prodotti da fasi operative di messa in sicurezza e di bonifica (rispettivamente definite alla lettera m) e p) del c.1 dell'art. 241 del DLGS n. 152/06 (e attività operative analoghe);
  - non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - non è consentita la miscelazione di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con rifiuti che invece rispettano i richiamati limiti;
  - i rispettivi circuiti di trattamento e recupero devono essere mantenuti separati dai rimanenti circuiti di recupero delle altre tipologie di rifiuto autorizzato.
9. La verifica del rispetto dei requisiti qualitativi dei prodotti EoW definiti ai p.ti precedenti deve avvenire per lotti con le seguenti modalità:
- ogni lotto prodotto deve essere identificato da una sigla univoca;
  - la dimensione massima di ogni lotto non può superare i 3.000 m<sup>3</sup>;
  - qualora un lotto in produzione raggiunga la dimensione massima sopra indicata, la società dovrà procedere con la caratterizzazione dello stesso;
  - le eventuali ulteriori aliquote di EoW prodotte dovranno essere accumulate in un nuovo lotto distinto dal precedente.
10. Nel caso che all'esito delle verifiche condotte risulti che il prodotto EoW ottenuto non rispetti gli standard qualitativi previsti ai punti precedenti, in funzione della destinazione d'uso, il lotto in questione deve essere gestito come rifiuto.

11. La società deve provvedere alla tenuta di un registro in cui siano riportati, per ogni lotto di prodotto EoW, la data di produzione, i CER impiegati per ottenerlo, la lavorazione effettuata, la dimensione del lotto, le verifiche analitiche e prestazionali condotte, l'acquirente, il sito di destinazione e/o l'impiego finale.

#### Controllo delle giacenze effettive presenti in messa in riserva/deposito temporaneo

1. La verifica delle giacenze presenti in messa in riserva/deposito temporaneo deve essere finalizzata ad accertare i quantitativi massimi istantanei effettivamente presenti in impianto e garantire il rispetto del limite massimo di stoccaggio autorizzato.
2. La verifica deve essere condotta mediante riscontro dei quantitativi riportati sul registro di carico e scarico rifiuti e tramite verifiche in campo.

#### Deposito e gestione, dei prodotti EoW ottenuti e degli altri inerti naturali gestiti nell'impianto

1. Tutte le operazioni di movimentazione e carico dovranno essere effettuate con l'ausilio di pale gommate ed escavatori, evitando, per quanto possibile, il sollevamento di polveri.
2. Il deposito dei prodotti EoW ottenuti dovrà essere effettuato in cumuli per tipologie omogenee ed in baie dedicate; dovranno in particolare essere rispettate le seguenti modalità:

##### Per l'Area A

- nel caso di aggregati più fini (0÷30 mm), presso baie di deposito dotate di coperture amovibili in PVC; l'altezza dei cumuli non deve eccedere per più di 50 cm l'altezza della cordolatura amovibile di contenimento;
- nel caso di di aggregati di granulometria maggiore, in aree delimitate con setti amovibili e muro perimetrale, in cumuli di altezza massima 5 m, garantendo una costante nebulizzazione con acqua;
- nel caso delle terre (purché non provenienti da siti di bonifica), in area delimitata con setti amovibili in cumuli di altezza massima 2,5 m;

##### Per l'Area B

- nel caso di inerti naturali di cava (di varia granulometria), in baie delimitate da setti amovibili e muro perimetrale, l'altezza dei cumuli non deve eccedere per più di 50 cm l'altezza della cordolatura amovibile di contenimento;
- nel caso di terre e/o aggregati (di varia granulometria), in baie delimitate da setti amovibili e muro perimetrale, garantendo una costante nebulizzazione con acqua; l'altezza dei cumuli non deve eccedere per più di 50 cm l'altezza della cordolatura amovibile di contenimento.

#### **Gestione rifiuti sottoposti alle sole operazioni R12**

##### Linea imballaggi (codici CER 15.01.02, 15.01.03, 15.01.06)

Dall'operazione di recupero R12 possono essere ottenuti:

- imballaggi selezionati da avviare alle specifiche filiere di recupero; i rifiuti selezionati verranno identificati con il codice CER corrispondente;
- eventuali frazioni recuperabili quali metalli ferrosi (CER 19.12.02), metalli non ferrosi (CER 19.12.03), plastica e gomma (CER 19.12.04), ...;
- scarti di lavorazioni costituiti da altri rifiuti compresi materiali misti da classificare CER 19.12.12 e da avviare a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi.

#### Linea pneumatici (codice CER 16.01.03)

Dall'operazione di recupero R12 possono essere ottenuti:

- pneumatici selezionati da avviare alle specifiche filiere di recupero; i rifiuti selezionati verranno identificati con il codice CER di origine;
- eventuali frazioni recuperabili quali metalli ferrosi (CER 19.12.02), metalli non ferrosi (CER 19.12.03), plastica e gomma (CER 19.12.04), ...;
- scarti di lavorazioni costituiti da altri rifiuti compresi materiali misti da classificare CER 19.12.12 e da avviare a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi.

#### Linea legno (codici CER 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38)

Dall'operazione di recupero R12 (cernita meccanica ed eventuale riduzione volumetrica) possono essere ottenuti:

- legno, da identificare con il codice CER 19.12.07;
- eventuali frazioni recuperabili quali metalli ferrosi (CER 19.12.02), metalli non ferrosi (CER 19.12.03), plastica e gomma (CER 19.12.04), ...;
- scarti di lavorazioni costituiti da altri rifiuti compresi materiali misti da classificare CER 19.12.12 e da avviare a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi.

#### Linea inerti da trattamento acque reflue (codice CER 19.08.04)

Dall'operazione di recupero R12 (disidratazione naturale ed eventuale separazione meccanica di frazioni indesiderate) possono essere ottenuti:

- inerti da avviare a recupero presso impianti terzi, da identificare con il codice CER 19.08.14;
- scarti di lavorazioni costituiti da altri rifiuti compresi materiali misti da classificare CER 19.12.12 e da avviare a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi.

#### Linea ingombranti (codice CER 20.03.07)

Dall'operazione di recupero R12 possono essere ottenuti:

- legno, da identificare con il codice CER 19.12.07;
- eventuali frazioni recuperabili quali metalli ferrosi (CER 19.12.02), metalli non ferrosi (CER 19.12.03), plastica e gomma (CER 19.12.04), ...;
- scarti di lavorazioni costituiti da altri rifiuti compresi materiali misti da classificare CER 19.12.12 e da avviare a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi.

#### Linea isolanti (codice CER 17.06.04)

Dall'operazione di recupero R12 possono essere ottenuti:

- materiali isolanti selezionati da avviare alla filiera di recupero, da identificare con il codice di origine;
- eventuali frazioni recuperabili quali metalli ferrosi (CER 19.12.02), metalli non ferrosi (CER 19.12.03), plastica e gomma (CER 19.12.04), ...;

- scarti di lavorazioni costituiti da altri rifiuti compresi materiali misti da classificare CER 19.12.12 e da avviare a recupero e/o smaltimento presso impianti terzi.

#### Ulteriori prescrizioni

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti propri provenienti dalle attività di recupero, ai quali sarà attribuito il corrispondente codice CER 19.12.\*\*, deve avvenire in cassoni scarrabili dotati di copertura in adiacenza al capannone.

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI (ALTRI RIFIUTI)**

##### Prescrizioni generali

1. I rifiuti prodotti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
2. In particolare il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. La società dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nel rispetto della norma richiamata all'art. 184, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (vedere All. D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
4. Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi provenienti da attività di manutenzione dell'impianto (oli, batterie, assorbenti, filtri, ecc.) deve avvenire all'interno del capannone.

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

---

##### **Emissioni diffuse**

1. Tutte le baie di stoccaggio (rifiuti, prodotti EoW ed inerti naturali) devono essere dotate di copertura.
2. Tutto il materiale che può dar luogo a formazione di polveri deve essere confinato e protetto dall'azione del vento a mezzo degli appositi sistemi di copertura. I cumuli, se sono scoperti, devono essere mantenuti umidi con sistemi di nebulizzazione ad acqua.
3. L'altezza dei cumuli non può eccedere per più di 50 cm l'altezza della cordolatura amovibile di contenimento.
4. Il posizionamento dei sistemi di nebulizzazione acqua dovrà essere conforme a quanto indicato nella pertinente planimetria indicata al paragrafo "Planimetrie di riferimento". Tali sistemi dovranno essere costantemente monitorati e dovrà esserne verificata l'efficacia ai fini del contenimento delle emissioni di polveri diffuse.
5. La società dovrà provvedere alla pulizia delle ruote dei camion in uscita dall'impianto con l'apposito sistema di lavaggio e trattamento.
6. La viabilità interna dedicata ai mezzi d'opera (pale meccaniche), ed ai camion, dovrà essere conforme a quanto rappresentato nella pertinente planimetria indicata al paragrafo "Planimetrie di riferimento".

7. All'interno dell'impianto i mezzi dovranno essere dotati adeguata copertura e dovranno procedere a passo d'uomo (velocità inferiore a 10 km/h) per evitare fenomeni di spolveramento e per la sicurezza dei lavoratori.
8. Durante i periodi siccitosi, o comunque in tutte le situazioni in cui si possono venire a creare polveri, la società dovrà provvedere alla bagnatura delle piste e del piazzale, almeno due volte a giorno, con un intervallo temporale non superiore a 4 ore, e con l'impiego di almeno 1,5 l/m<sup>2</sup> di acqua (litri di acqua per metro quadrato di piazzale).
9. Al fine di mantenere un adeguato grado di pulizia dei piazzali la società dovrà provvedere all'esecuzione di interventi periodici di pulizia come segue:
  - a. Area B (area con fondo cementato), interventi bisettimanali con motospazzatrice e/o pulizia manuale, umidificando la superficie per evitare il sollevamento di polveri;
  - b. Area A (area con fondo in stabilizzato), interventi mensili mediante pala meccanica per la regolarizzazione della superficie al fine di mantenere idoneo deflusso verso la griglia di recapito delle acque.
10. L'esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione sopra indicate deve essere annotata su apposito registro.

#### GESTIONE ACQUE METEORICHE

##### Identificazione delle aree e dei punti di scarico

Area	Tipologia fondo	Attività svolta	Tipologia acque meteoriche	Gestione	Volume stimato <sup>(10)</sup>	Note
Area A - Sottoarea A1 (posizionata a Nord- Ovest)	Fondo in stabilizzato (sup. 5760 m <sup>2</sup> ) <sup>(8)</sup>	Stoccaggio rifiuti Lavorazione Stoccaggio MPS Transito mezzi	AMD <sup>(1)</sup> = AMPP <sup>(2)</sup> + AMSP <sup>(3)</sup>  (le AMPP sono AMDC <sup>(4)</sup> )	Le AMPP e le AMSP defluiscono per gravità fino a griglia di raccolta (posizionata tra Sottoarea A1 e la Sottoarea A2) attraverso cui sono convogliate a pozzetto scolmatore presso la Vasca 1.  La separazione delle AMPP dalle AMSP avviene tramite valvola "clapet" con deviazione per le AMSP a secondo pozzetto scolmatore dove avviene il rabbocco del circuito lavaggio ruote. Una sonda di livello attiva una pompa di sollevamento che convoglia le AMSP al sedimentatore presso la Vasca 2.	AMPP <sup>(9)</sup> : 28,8 m <sup>3</sup>	(7)
					AMSP <sup>(9)</sup> : ---	
Area A - Sottoarea A2	Fondo in stabilizzato (sup. 5760 m <sup>2</sup> ) <sup>(8)</sup>	Stoccaggio MPS Lavorazione Transito mezzi	AMD <sup>(1)</sup> = AMPP <sup>(2)</sup> + AMSP <sup>(3)</sup>  (le AMPP sono AMDC <sup>(4)</sup> )	Le AMPP e le AMSP defluiscono per gravità fino a griglia di raccolta (posizionata tra Sottoarea A1 e la Sottoarea B1) attraverso cui sono convogliate a pozzetto scolmatore presso la Vasca 1.	AMPP <sup>(9)</sup> : 28,8 m <sup>3</sup>	(7)

Area	Tipologia fondo	Attività svolta	Tipologia acque meteoriche	Gestione	Volume stimato <sup>(10)</sup>	Note
(posizionata a Sud-Est)				La separazione delle AMPP dalle AMSP avviene tramite valvola "clapet" con deviazione per le AMSP a secondo pozzetto scolmatore dove avviene il rabbocco del circuito lavaggio ruote. Una sonda di livello attiva una pompa di sollevamento che convoglia le AMSP a sedimentatore presso la Vasca 2.	AMSP <sup>(9)</sup> : ---	
Area B - Sottoarea B1 (posizionata a Nord-Est)	Fondo cementato (sup. 1040 m <sup>2</sup> )	Stoccaggio rifiuti Stoccaggio inerti naturali Lavorazione Stoccaggio MPS Transito mezzi Lavaggio ruote Vasca 1	AMD <sup>(1)</sup> = AMPP <sup>(2)</sup> + AMSP <sup>(3)</sup>  (le AMPP sono AMDC <sup>(4)</sup> )	Le AMPP e le AMSP defluiscono per gravità fino a griglia di raccolta (posizionata presso la vasca 1) attraverso cui sono convogliate a pozzetto scolmatore presso la Vasca 1. La separazione della AMPP dalle AMSP avviene tramite valvola "clapet" con deviazione per le AMSP a secondo pozzetto scolmatore dove avviene il rabbocco del circuito lavaggio ruote. Una sonda di livello attiva pompa di sollevamento che convoglia le AMSP a sedimentatore presso la Vasca 2.	AMPP: 6,9 m <sup>3</sup>  AMSP: ---	(7)
Area B - Sottoarea B2 (posizionata a Sud-Ovest)	Fondo cementato (sup. 3.600 m <sup>2</sup> )	Stoccaggio rifiuti Lavorazione Transito mezzi Pesa Capannone Uffici Vasca 2	AMD <sup>(1)</sup> = AMPP <sup>(2)</sup> + AMSP <sup>(3)</sup>  (le AMPP sono AMDC <sup>(4)</sup> )	Le AMPP e le AMSP defluiscono per gravità fino a griglia di raccolta (posizionata presso gli uffici) attraverso cui sono convogliate alla Vasca 2. La separazione delle AMPP dalle AMSP avviene tramite valvola "clapet" con deviazione per le AMSP a sedimentatore presso la Vasca 2.	AMPP: 23,9 m <sup>3</sup>  AMSP: ---	---

NOTA (1): AMD: Acque Meteoriche Dilavanti (rif. L.R. Toscana 20/2006 e s.m.i., art. 2, co. 1, lett. d).

NOTA (2): AMPP: Acque Meteoriche di Prima Pioggia (rif. L.R. Toscana 20/2006 e s.m.i., art. 2, co. 1, lett. g).

NOTA (3): AMSP: Acque Meteoriche di Seconda Pioggia (non definite dalla L.R. Toscana 20/2006 e s.m.i.).

NOTA (4): AMDC: Acque Meteoriche Dilavanti Contaminate (rif. L.R. Toscana 20/2006 e s.m.i., art. 2, co. 1, lett. e).

NOTA (5): AMDNC: Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate (rif. L.R. Toscana 20/2006 e s.m.i., art. 2, co. 1, lett. f).

NOTA (6): Sigla non precisata.

NOTA (7): Parte del volume della Vasca 1 (ovvero 7,4 m<sup>3</sup>) è delimitato da un setto in cemento armato ed è dedicato all'accumulo dei volumi di acqua necessari al sistema di lavaggio delle ruote. Tale sistema è a ciclo chiuso per evitare la contaminazione reciproca di tali acque

con quelle raccolte dal sistema di gestione delle AMD. È prevista la possibilità che parte delle AMSP eccedenti le AMPP raccolte nella Vasca 1 entrino, tramite valvola "clapet", nella porzione di Vasca 1 dedicata al sistema di lavaggio ruote, ai fini del reintegro di acqua.

NOTA (8): La superficie indicata è comprensiva della Sottoarea A1 e della Sottoarea A2.

NOTA (9): I volumi di acqua indicati comprendono sia quelli relativi alla Sottoarea A1 che quelli relativi alla Sottoarea A2.

NOTA (10): Volume stimato per singolo evento meteorico.

#### Prescrizioni per la gestione e la prevenzione della contaminazione delle AMD

1. La società deve provvedere alla gestione delle AMD dell'impianto secondo le modalità definite nello schema sopra riportato che è stato redatto sulla base del piano dalla stessa presentato e depositato agli atti.
2. Dovranno essere mantenute in efficienza le opere di contenimento delle AMD predisposte per evitare il loro deflusso nel canale "Gotara".
3. I cordoli di contenimento necessari a far defluire le AMD dell'area posta a nord verso le canalizzazioni di raccolta ed adduzione e trattamento, devono essere realizzati in calcestruzzo vibrato (materiale coerente, non dilavabile e resistente al passaggio dei mezzi).
4. Le griglie e i pozzetti di ispezione dovranno essere liberati da foglie, ghiaia e sabbie, con frequenza mensile o dopo eventi meteorici importanti.
5. La società deve provvedere alla copertura con idonee coperture dei cumuli di rifiuti, dei prodotti EoW, e degli inerti naturali stoccati nell'impianto.
6. La società deve provvedere alla copertura con tettoia amovibile dell'area di lavaggio ruote automezzi al fine di evitare il contatto tra le AMD e le acque del sistema a circuito chiuso di lavaggio.
7. La società deve provvedere allo stoccaggio in appositi cassoni scarrabili coperti i rifiuti non utilizzati per la formazione di prodotti EoW.
8. Il sistema amovibile di copertura del lavaggio ruote deve essere sempre posizionato a fine turno, onde evitare che le AMD nella notte possano far "tracimare" il sistema a circuito chiuso asservito all'impianto di lavaggio.

#### Prescrizioni per i sistemi di depurazione

1. Deve essere garantita un'adeguata manutenzione degli impianti di depurazione installati in modo da assicurarne la perfetta funzionalità.
2. La società dovrà in particolare:
  - a) provvedere al controllo periodico (almeno semestrale) della funzionalità delle pompe, delle valvole, del quadro elettrico;
  - b) provvedere ad un'ispezione (con frequenza almeno trimestrale), ed alla pulizia periodica (con frequenza almeno annuale), delle vasche di accumulo delle AMPP (Vasca 1 e Vasca 2), dei pozzetti, del disoleatore, e della vasca di sedimentazione delle AMSP.
3. Deve essere adottato un registro di marcia degli impianti di depurazione in cui devono essere annotati tutti gli interventi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). Le pagine del registro devono essere numerate e vidimate dall'Autorità Competente.

4. La documentazione che attesta l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione, di autocontrollo e di estrazione fanghi (che consenta l'identificazione dell'azienda esecutrice) dovrà essere conservata presso l'impianto e deve essere disponibile ogni volta che ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo.
5. La gestione dei fanghi delle vasche dovrà essere effettuato tramite aziende autorizzate, previo eventuale stoccaggio presso l'impianto in modo separato da altri fanghi di depurazione acque.
6. Il volume della Vasca 1, dedicata allo stoccaggio ed al trattamento delle AMPP (che sono considerate contaminate) delle SottoArea A1, SottoArea A2 e SottoArea B1, deve essere superiore a 38,7 m<sup>3</sup> (valore ottenuto come somma dei volumi di AMPP stimati per le tre sottoaree, tenuto conto del volume occupato dai sedimenti).
7. Il volume della Vasca 2, dedicata allo stoccaggio ed al trattamento delle AMPP (che sono considerate non contaminate) della SottoArea B2 deve essere superiore a 24 m<sup>3</sup> (valore ottenuto come somma del volume di AMPP stimato per la sottoarea, tenuto conto del volume occupato dai sedimenti).
8. Le AMPP accumulate nelle Vasche 1 e 2 dovranno essere scaricate non oltre le 48 dal termine dell'evento meteorico che le ha generate rendendo nuovamente disponibili i due volumi di accumulo.
9. La vasca finale di sedimentazione delle AMSP dovrà essere parzialmente svuotata al termine degli eventi meteorici. Le acque prelevate potranno essere riutilizzate per la bagnatura dei piazzali.
10. Il sedimentatore finale per le AMSP (posizionato presso la Vasca 2) deve essere dotato di sistema per il trattenimento di eventuali tracce di oli ed idrocarburi in generale.

#### Prescrizioni per lo scarico delle AMD

1. I volumi di AMPP trattate e di AMSP scaricati nella fognatura bianca gestita da AMIA S.p.A. devono rispettare i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare:
  - a. pH: compreso tra 5,5 e 9,5;
  - b. Materiali Grossolani: assenti;
  - c. Solidi Sospesi Totali: 80 mg/l;
  - d. COD (come O<sub>2</sub>): 160 mg/l;
  - e. Idrocarburi Totali: 5 mg/l;
  - f. Saggio di Tossicità Acuta: Vedere Tab. 3, All. 5, Parte Terza.
2. I valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
3. I parametri che saranno soggetti all'autocontrollo sono tutti quelli previsti nella successiva tabella "Parametri soggetti a monitoraggio e controllo".
4. La società dovrà provvedere, annualmente ed in corrispondenza delle prime piogge autunnali, almeno un autocontrollo analitico rappresentativo per le AMD scaricate atto a verificare il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di depurazione.

5. Gli autocontrolli dovranno essere realizzati per mezzo di un campione di refluo medio rappresentativo di tre ore di scarico da prelevarsi in corrispondenza del pozzetto di ispezione. Nel caso che lo scarico di AMD abbia durata inferiore alle tre ore, o in caso di durata inferiore è consentito, che il tempo di campionamento sia ridotto al tempo di scarico effettivo; di tale circostanza dovrà essere dato atto nei certificati di campionamento e di analisi.
6. La documentazione che attesti l'effettuazione degli autocontrolli di cui ai p.ti precedenti, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, nonché i limiti di rilevabilità dei metodi e l'incertezza delle misure associata ai metodi utilizzati.
7. Il pozzetto per il controllo ed il prelievo di campioni dei reflui deve essere reso accessibile ai servizi di controllo; le strutture di accesso (scale, parapetti ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Il pozzetto per il controllo ed il prelievo di campioni dei reflui deve essere reso accessibile ai servizi di controllo; le strutture di accesso (scale, parapetti ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
9. Fatte salve le prescrizioni di cui ai punti precedenti il punto di prelievo e controllo deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore.
10. Poiché il saggio di tossicità acuta (da eseguire su campione dello scarico) non è accettabile se dopo 24 ore il numero di organismi immobili è  $\geq 50\%$ , in caso di non conformità devono essere effettuate operazioni di pulizia straordinaria approfondita dei piazzali e di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque al fine di rimuovere la sostanza che può originare la tossicità.

#### Parametri soggetti a monitoraggio e controllo

<b>Parametro</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Campionamento</b>	<b>Analisi</b>
pH	---	APAT IRSA 1030 (CNR Man. 29/2003)	APAT IRSA 2060 (CNR Man. 29/2003)
Conducibilità	$\mu\text{S}/\text{cm}$	APAT IRSA 1030 (CNR Man. 29/2003)	APAT IRSA 2030 (CNR Man. 29/2003)
Materiali grossolani	---	APAT IRSA 1030 (CNR Man. 29/2003)	APAT IRSA 2090 (CNR Man. 29/2003)
Solidi Sospesi Totali	mg/l	APAT IRSA 1030 (CNR Man. 29/2003)	APAT IRSA 2090-B (CNR Man. 29/2003)
COD (O <sub>2</sub> )	mg/l	APAT IRSA 1030 (CNR Man. 29/2003)	APAT IRSA 5130 (CNR Man. 29/2003)
Idrocarburi Totali	mg/l	APAT IRSA 1030 (CNR Man. 29/2003)	UNI EN ISO 9377-2 2002
Daphnia Magna	%	APAT IRSA 1030 (CNR Man. 29/2003)	APAT IRSA 8020 (CNR Man. 29/2003)

#### Altre prescrizioni di carattere generale

1. Qualunque variazione alle modalità di gestione delle AMD, ai sistemi di trattamento ed al punto di scarico, dovrà essere preventivamente comunicato alla Regione Toscana (Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche), e all'ARPAT.
2. La Regione Toscana e l'ARPAT non dovranno avere alcun impedimento ad effettuare tutte le ispezioni che saranno ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **EMISSIONI SONORE**

### Prescrizioni generali

1. Dovrà essere rispettato il Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio approvato dal Comune di Carrara ai sensi della L. 447/1995, con D.C.C. n. 154 del 28.7.1992<sup>(1)</sup>.

NOTA (1): Il T.A.R. Toscana ha disposto l'annullamento della D.C.C. n. 82 del 30.9.2005 avente ad oggetto l'approvazione definitiva del piano comunale di classificazione acustica del territorio comunale, e dell'ordinanza 19.1.2008 del Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Carrara. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano, è tornata in vigore la precedente zonizzazione.